

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSE DELLA COMUNITA' STANZIATA SUL TERRITORIO, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI NON HA DISPONIBILITA' IL COMUNE HA POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE AI QUALI E' ATTRIBUITO, PER LEGGE, IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

03. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI HA LA DISPONIBILITA' IN CONFORMITA' AI PRINCIPI INDIVIDUATI CON LEGGE GENERALE DELLO STATO. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, DI GOVERNO E AMMINISTRATIVE.

04. L'`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' DI FALCIANO DEL MASSICO SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE: FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA. DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA.

02. LE FUNZIONI, DI CUI IL COMUNE HA LA TITOLARITA' SONO INDIVIDUATE DALLA LEGGE PER SETTORI ORGANICI; ESSE ATTENGONO:

A) ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CURA ED ALLA CRESCITA SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA' OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE.

B) ALLA CURA ED ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE, INSEDIATIVE ED ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI SVOLGONO, NELLA SALVAGUARDIA DELLA PRECIPUA VOCAZIONE AGRICOLA.

03. PER L'`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE:

A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA ED ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' AMPIA DECONCENTRAZIONE DEI SERVIZI;

B) OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'`ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

C) RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE, PROMUOVE ED INCENTIVA ATTIVITA' GIOVANILI DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO.

D) RICONOSCE LE FUNZIONI E IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE;

E) COOPERA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON LA REGIONE, SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE:

F) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE;

G) PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI, SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE.

H) SI CONFORMA AI CRITERI E ALLE PROCEDURE, STABILITI CON LEGGE REGIONALE, NELLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

I) PROMUOVE OGNI AZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.

ART. 03

FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE

01. OLTRE ALLE FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE, LA LEGGE PUO' DEMANDARE AL COMUNE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA A SOGGETTI DIVERSI.

02. NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA CON LO STESSO PROVVEDIMENTI DI DELEGA, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL DELEGANTE, E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO COMUNALE; COMUNQUE, PER L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, IL DELEGANTE DEVE PROVVEDERE AL FINANZIAMENTO DELLE STESSE.

03. I COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA NON POSSONO GRAVARE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, SUL BILANCIO COMUNALE.

ART. 04

TERRITORIO - SEDE - BENI COMUNALI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 42,48 : CONFINA A NORD CON LA FRAZIONE CASANOVA, AD EST CON LE FRAZIONI DI CARINOLA E DI NOCELLETO, A SUD CON LA STRADA PROVINCIALE PER MONDRAGONE E LA STRADA PROVINCIALE "CAPPELLA REALE" , AD OVEST CON I COMUNI DI MONDRAGONE E DI SESSA AURUNCA, CHE CONVERGONO ALLA QUOTA GEODETICA 813 DI MONTE MASSICO. COMPRENDE GLI AGGLOMERATI DI FALCIANO CAPO E DI FALCIANO SELICE ED E' TERRENO UBICATO IN MONTAGNA A NORD, IN COLLINA ED IN PIANURA A SUD.

02. LA CIRCOSCRIZIONE COMUNALE E' COSTITUITA DA UN UNICO NUCLEO URBANO OMOGENEO COMPREDENTE I DUE PREDETTI AGGLOMERATI STORICI E DA INSEDIAMENTI A CARATTERE PREVALENTEMENTE RURALE.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN ZONA PREFERIBILMENTE CENTRALE.

04. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESSO DI ESSA HANNO LUOGO LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

05. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

06. GLI USI CIVICI E IL DEMANIO CIVICO RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE LA FACILITA' DI LETTURA DELL'OGGETTO E LA SUCCESSIVA IMMEDIATA ACCESSIBILITA' AL CONTENUTO INTEGRALE DELL'ATTO DEPOSITATO PRESSO GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 , AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE, NEGLI ATTI E NEL SIGILLO, SI IDENTIFICA CON IL NOME DI "COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO" , E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 1984 .

02. LO STEMMA E IL GONFALONE SONO QUELLI DESCRITTI COME APPRESSO:

STEMMA: INQUARTATO IN DECUSSE; NEL PRIMO D'AZZURRO, ALLA VITE PAMPINOSA DI QUATTRO DI VERDE, FRUTTATA DI DUE D'ORO; NEL SECONDO D'ARGENTO, ALLA PIANTA DI POMODORO DI VERDE, FRUTTATA DI QUATTRO DI ROSSO; NEL TERZO D'ORO, ALLA PIANTA DI TABACCO VERDE, FOGLIATA DI OTTO; NEL QUARTO DI ROSSO, ALLA SPIGA DI FRUMENTO D'ORO. ORNAMENTI ESTERIORI DEL COMUNE. GONFALONE: DRAPPO PARTITO DI BIANCO E DI AZZURRO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI, CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

03. IL GONFALONE PUO' ESSERE ESIBITO NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO;

02. IL CONSIGLIO, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, PRIMA AUTORITA' SANITARIA.

ART. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 09

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, SE POSSIBILE PER LEGGE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 10

LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 11

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI

ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTONO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA' .

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1991 , N. 55 .

ART. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

01. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E IL DISPOSTO DELL` ARTT. 58 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , COMMA 04 .

ART. 13

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, PURCHE' DI COMPETENZA CONSILIARE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 14 .

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. QUANDO 1/5 DEI CONSIGLIERI NE FACCIA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, CON L`INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO 10 GIORNI DALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO, LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, PER LE MATERIE SOTTOELENATE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO, NEI LIMITI DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI:

B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AGLI AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI:

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. A TAL FINE, CONTESTUALMENTE ALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO, LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE MATERIE ANZIDETTE, SONO COMUNICATE AI CAPI GRUPPI CONSILIARI PRESSO LA LORO SEDE, CHE E' IL COMUNE.

06. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, PUO' CHIEDERE L`INVIO DEGLI ATTI

ALL'ORGANO TUTORIO.

ART. 14

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE. L'EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONE DEL PERSONALE: LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE:

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONE CHE NON, SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONE E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA, DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) L'ELEZIONE DEL "DIFENSORE CIVICO" , IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ED UNA DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALLA LETTERA N) , DEVONO ESSERE EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA, ALTRESI', NON SI PERVENGA A DECISIONE, L'ORGANO TUTORIO NOMINERA' UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI, IN BASE ALL' ARTT. 48

DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONE IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATI IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA:

04. DETTE DELIBERAZIONI SONO SOGGETTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

ART. 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DELLA DATA D'ADUNANZA E LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA. STRAORDINARIA E STRAORDINARIA D'URGENZA. SONO SEMPRE ORDINARIE LE SEDUTE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTE E DEL CONTO CONSUNTIVO. LA NOTIFICA PER LE SEDUTE ORDINARIE DEVE AVVENIRE CINQUE GIORNI UTILI PRIMA DELLE STESSE. QUELLE PER LE SEDUTE STRAORDINARIE A TRE GIORNI UTILI.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

04. QUALORA LA RIUNIONE NON SIA TEMPESTIVAMENTE CONVOCATA I CONSIGLIERI POTRANNO RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL PREFETTO.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

07. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SARANNO FISSATE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 16

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

01. LE ADUNANZE INDETTE PER CONVALIDA DEGLI ELETTI, PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO DISPOSTE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO I MAGGIORI SUFFRAGI, IVI COMPRESI I VOTI DI LISTA.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE, ALTRESI' IL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, RIMOZIONE O DECESSO, NONCHE' NEL CASO IN CUI LA GIUNTA COMUNALE SIA DECADUTA PER LE AVVENUTE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI IN

CARICA.

04. IN TUTTI GLI ALTRI CASI CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE IL SINDACO, IL SUO DELEGATO DI FUNZIONI VICARIE, O, IN ASSENZA DI DELEGA, L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, FUNZIONARI, ORGANISMI ASSOCIATIVI RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO SE RICHiesto DAL SINDACO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE, SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 19

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATE DALLA LEGGE: ESSI RAPPRESENTANO LA INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO;

02. LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO NELLA PRIMA SEDUTA DEL C.C. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI E IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL

CONSIGLIO.

03. DECADE DALLA CARICA IL CONSIGLIERE ASSENTE INGIUSTIFICATO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, ESCLUSO IL CASO DI FORZA MAGGIORE.

04. LA DECADENZA VIENE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO MOTIVATO.

ART. 20

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMANDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" . AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPI CONSILIARI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E TENUTO, NELLA PRIMA SEDUTA, A COMUNICARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA, CON NOTA SCRITTA, LA ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE, DOVE CHIEDE SIANO NOTIFICATI GLI AVVISI ED OGNI ALTRO ATTO, E A COMUNICARNE, ALTRESI', OGNI EVENTUALE SUCCESSIVA VARIAZIONE.

ART. 21

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. PUO' RITENERSI GRUPPO ANCHE IL SINGOLO CONSIGLIERE CHE RITENGA E DICHIARI DI COSTITUIRSI COME TALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 22

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO

COMUNALE.

05. LA GIUNTA COMUNALE HA FACOLTA' DI PROPORRE AL SINDACO ARGOMENTI DA INSERIRE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 23

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

05. N. DUE ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI NOTORI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

06. GLI ASSESSORI ESTERNI, PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 24

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. SEI ASSESSORI.

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO ANCHE DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI E/O DEGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA FISSA IN APPOSITO REGOLAMENTO IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANO.

03. IL REGOLAMENTO E LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

04. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, IL SINDACO PUO' INVITARE ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO AL VOTO, ANCHE PERSONE CHE RITENGA CAPACI DI APPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO.

05. LA GIUNTA ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI: DELIBERA CON INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI.

DETERMINATA PER ECCESSO, E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

06. IL SINDACO PUO' DELEGARE A SINGOLI ASSESSORI LA CURA E

L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI COMUNALI, DA LUI INDIVIDUATI PER SETTORI OMOGENEI.

ART. 26

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE DOVESSERO INSORGERE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 27

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVI QUORUM FUNZIONALI E MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN

UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE, SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO COME ALL' ARTT. 19 INDIVIDUATO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DI GIUNTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE. DAL SEGRETARIO E DALL' ASSESSORE ANZIANO INDIVIDUATO COME AL SUCCESSIVO ARTT. 31 .

ART. 28

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO: E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE, ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LE MODALITA' PER LA ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA SONO ESPRESSAMENTE DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

05. E' UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE: E' LA PRIMA AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 29

COMPETENZE DEL SINDACO

A) ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI

COME ATTORE O CONVENUTO CON L' AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA:

02. HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

03. COORDINA E STIMOLA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

04. PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI

ALL' ESAME DELLA GIUNTA;

05. CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L' ENTE, CHE QUESTI UTILI INTENDONO RILASCIARE;

06. RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E QUANTE ALTRE PREVISTE PER LEGGE, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

07. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D' URGENZA, ESPROPRI, E QUANTE ALTRE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

08. HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI AGLI

- ASSESSORI, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
09. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
10. FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI, PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA. (ARTT. 24/8 E 37/7) ;
11. PUO' CONCLUDERE, OVE RITENUTO GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 241/90 ALTRIMENTI LA COMPETENZA RESIDUA ALLA GIUNTA,
12. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
13. ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
14. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
15. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
16. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
17. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI, DAL REGOLAMENTO, ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DALL'APPOSITA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
18. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA;
19. ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE O GESTIONALE CHE LO STATUTO ESPLICITAMENTE NON ABBA ATTRIBUITO AL SEGRETARIO.
20. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRIGENZIALE" , AUSILIARIA DEL SEGRETARIO COMUNALE "ROGANTE" .
21. PRESIEDE LE GARE DI APPALTO E LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO E GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.
22. PRESIEDE LE COMMISSIONI PER I CONCORSI INTERNI E PUBBLICI.
- B)ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.
- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
03. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
04. PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
05. COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE.
- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELL' ARTT. 15 E DISPONE LA CONVOCAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE);

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE);

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO:

F) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI.

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

H) SONO FATTE SALVE MAGGIORI E PIU' AMPIE COMPETENZE DERIVANTI GLI DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 30

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE. DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA:

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE:

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

E) EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE

IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E

NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) B) , C) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

09. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTT. 49 PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 31

SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEL CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL DELEGATO DI FUNZIONI VICARIE LE FUNZIONI VENGONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI SUCCESSIONE NELLA LISTA DI CANDIDATI PRESENTATA IN SEDE DI DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. NELLE CERIMONIE O NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE IL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO USERA' IL DISTINTIVO PREVISTO DALL' ARTT. 36 , COMMA 07 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CIOE' LA FASCIA TRICOLERE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 32

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI USCENTI POSSONO ESSERE RIELETTI.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA

PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

07. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

08. LA PROPOSTA DEL SINDACO E L'ATTO DI REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO DEVONO ESSERE MOTIVATI. IL SINDACO, PERTANTO, NEL PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DELL'ASSESSORE MOTIVERA' L'INTERESSE PUBBLICO DA SALVAGUARDARE CON LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE, E IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' RITENERE LA MOTIVAZIONE FONDATA ED ADEGUATA ALLA RILEVANZA DEL PROVVEDIMENTO PROPOSTO DAL SINDACO. LA PROPOSTA DI REVOCA NON PUO' ESSERE INSERITA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PRIMA DI 05 GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO A MEZZO DI MESSO COMUNALE. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' PUBBLICA.

09. LA ELEZIONE DEL NUOVO ASSESSORE SI TIENE A SCRUTINIO PALESE E AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA NON SI RAGGIUNGA TALE MAGGIORANZA SI PROCEDE NELLA STESSA SEDUTA AD UNA SECONDA VOTAZIONE NELLA QUALE SARA' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

10. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

11. NEL CASO DI MORTE O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 60 DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

12. NEL CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI O LE PUO' PROVVISORIAMENTE DELEGARE AD ALTRO ASSESSORE.

13. NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE, IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA VACANZA, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL NOMINATIVO DI CHI DOVRA' SURROGARE L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA E LA ELEZIONE SARA' FATTA CON LA OSSERVANZA DELLE MODALITA' PRESCRITTE DAL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 33

DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE: DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 02 , DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .

02. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE IL TERMINE SUDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA STESSA SEDUTA.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

ART. 34

DECADENZA

01. LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE, DI ASSESSORE O DI SINDACO SI PERDE AL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 . LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI UFFICIO O SU ISTANZA DEL CITTADINO ELETTORE O DI CHIUNQUE ALTRO VI ABBA INTERESSE AI SENSI DEL D.P.R. 16/85/1960 N. 570 MODIFICATO CON LEGGE 23/12/1966 N. 1147 . L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 35

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLE FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, LE AREE SONO COMPRENSIVE DI PIU' SETTORI, COSTITUENTI GLI UFFICI O SERVIZI COMUNALI.

ART. 36

IL PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 142/90 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO NAZIONALI E DALLA LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AGLI APICALI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE;

05. GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, IL CUI STATUS GIURIDICO E REGOLATO DALLA LEGGE DI STATO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E NEL RISPETTO

DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-

AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: EGLI SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI: DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI;

ESAMINA COLLEGIALMENTE CON I RESPONSABILI DELLE AREE PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

03. E' ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA; SU DIRETTIVE DEL SINDACO E A RICHIESTA DEGLI ASSESSORI, IN CONFORMITA' ALLA

DISCIPLINA REGOLAMENTARE, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RAZIONALITA', ECONOMICITA' EFFICIENZA, ED

EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: DISPONE, IN CONFORMITA' ALLA NORMA REGOLAMENTARE, DIRETTAMENTE O A MEZZO DI INCARICATI DI UN

APPOSITO SERVIZIO, ISPEZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI NELLO SVOLGIMENTO DEI

PROGETTI E NELL'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI NEI TEMPI TECNICI PROGRAMMATI; RIFERISCE AL SINDACO CIRCA L'ESITO DELLE ISPEZIONI

ESEGUITE E ADOTTA CON IL MEDESIMO, I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

04. SPETTA, ALTRESI', AL SEGRETARIO COMUNALE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO

ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO

ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA. ROGA I CONTRATTI

NELL'INTERESSE DEL COMUNE, PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI AI SENSI DI LEGGE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO.

05. AUTORIZZA CONGIUNTAMENTE AL SINDACO LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE,

CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

ADOTTA, CONGIUNTAMENTE AL SINDACO, PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA NEL

RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO.

ART. 38

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE

TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, SALVO CHE LA COMPLESSITA' E LA SPECIFICITA' DEI PARERI RICHIESTI NON ATTENGONO A COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DI SETTORE.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA, ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

TITOLO 01

UFFICI

ART. 40

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 41

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI

FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 42

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 43

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 44

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUEST'ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI' LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 46

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 48

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE

MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 49

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 50

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 51

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 52

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI

ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI, E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 53

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

04. IL REVISORE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO NELL SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO (PARTICOLARMENTE PER QUANTO ATTIENE A PROGRAMMI, PIANI FINANZIARI, BILANCIO) CON UN RUOLO, DUNQUE DI CONSULENZA CONTABILE. RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE;

B) ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI RELAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

D) ESPRESSIONI DI RILIEVI E PROPOSTE PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA', ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 54

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 55

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 56

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 57

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI. PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI. PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 52 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI;

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI

SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 60

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD

OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI. NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O,

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, SALVA ESPRESSA RINUNCIA AL TERMINE.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 , HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 61

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI E I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO

SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 62

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 61 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI TRENTA DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 , NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE, PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 63

PROPOSTE

01. IL 03% DEI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO AVANZARE PROPOSTE SCRITTE A FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 64

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 67 . L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 65

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 66

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO NEI TEMPI E NEI MODI RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE I 30 GIORNI.

ART. 67

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 68

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 69

DISCIPLINA DELLA MATERIA

01. LA MATERIA DI CUI AL PRESENTE CAPO SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO. REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 70

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI INTERESSE GENERALE E DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 16% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DOVRA' PRONUNCIARSI LA COMPETENTE COMMISSIONE DI NOMINA CONSILIARE, IN CUI SIA PROPORZIONALMENTE RAPPRESENTATA LA MINORANZA. SE RITIENE LA PROPOSTA INAMMISSIBILE DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AI PROMOTORI. CONTRO L'INAMMISSIBILITA' E' AMMESSO RICORSO AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE. IL CONSIGLIO DOVRA' PRONUNCIARSI ENTRO 30 GIORNI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SOTTOPORRE A REFERENDUM ATTI DI PROPRIA COMPETENZA ANCHE PRIMA DELLA LORO ADOZIONE. LA PROPOSTA DI SOTTOPORRE L'ATTO A REFERENDUM DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESI.

07. SONO AMMESSE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONI: PER SCHEDE, QUESTIONARI O ALTRA FORMA EQUIPOLLENTE.

08. PER PARTICOLARI MATERIE, SU RICHIESTA DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM E PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL C.C. O PER DISPOSIZIONE DI QUEST'ULTIMO PER L'IPOTESI DI CUI AL COMMA 05 , POSSONO ESSERE AMMESSI AL VOTO ANCHE I MINORI DI ANNI 18 E COMUNQUE DI ETA' NON INFERIORE A 16 ANNI.

09. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE RITENGA VALIDA LA PROPOSTA CHE SI VUOLE SOTTOPORRE A REFERENDUM, PUO', RECEPirla ADOTTANDO O PROMUOVENDO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, DI TAL CHE IL REFERENDUM NON HA LUOGO. LA COMMISSIONE ACCERTERA' LA CORRISPONDENZA SOSTANZIALE DELL'ADOTTATO PROVVEDIMENTO ALLA PROPOSTA REFERENDARIA.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE CONSULTAZIONI, DELLA RACCOLTA E DELLA AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA 04 .

ART. 71

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO GIORNI 90 DELLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEI TERMINI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 72

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 73

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

ART. 74

DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO", AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

ART. 75

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE COL VOTO DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA, TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, DI PROVATA MORALITA' ED ESPERIENZA, CAPACITA' E PROFESSIONALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI MA NON SUPERATO I 70 ANNI.

02. NON PUO' ESSERE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO:

A) IL PARLAMENTARE NAZIONALE, IL CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE;

B) IL COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DI UNA SEZIONE DECENTRATA.

C) L'AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO, DI AZIENDA PUBBLICA O SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NONCHE' L'AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTE O IMPRESA VINCOLATA CON IL COMUNE DA CONTRATTI DI OPERE O DI SOMMINISTRAZIONI OVVERO CHE RICEVA SOVVENZIONI DAL COMUNE, A QUALSIASI TITOLO.

03. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI AL TERMINE DEI QUALI PUO' ESSERE RIELETTO PER NON PIU' DI UNA SOLA VOLTA: SEGUE LA SORTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. PUO' ESSERE REVOCATO CON LA STESSA MAGGIORANZA CON CUI E' STATO ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO.

06. L'INDENNITA' DI FUNZIONE DOVUTA AL DIFENSORE CIVICO ED IL PERSONALE DA ASSEGNARE AL SUO UFFICIO SARANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN APPOSITO REGOLAMENTO CHE SARA' ADOTTATO A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' OTTENERE COPIE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ATTI DEL RELATIVO PROCEDIMENTO.

08. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO.

09. ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO EGLI TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE FORMULANDO, ALTRESI', PROPOSTE PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE SUGGERENDO TECNICHE PER L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

PUBBLICI COMUNALI.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 76

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL 16% DEI CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'

ART. 77

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI;

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 63 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 78

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE

APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 79

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'. NOTIFICATA AL DESTINATARIO CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 80

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.